

VERBALE NON CONTESTUALE DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI SOCIETA' PER AZIONI

-

N. 21.030 di Repertorio

N. 8.194 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il mese di aprile il giorno 29 ventinove.

In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19.

Avanti a me dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la Sig.ra dott.ssa Ventura Giorgia, nata a Milano il giorno 8 marzo 1988, domiciliata per la carica in Agrate Brianza (MB), Via Paracelso n. 24, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni:

"INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A."

con sede in Agrate Brianza, Via Paracelso n. 24, capitale sociale sottoscritto e versato di euro 5.434.089,30 (cinquemilioniquattrocentotrentaquattromilaottantanove virgola trenta), diviso in numero 4.766.745 (quattromilionisettecentosessantaseimilasettecentoquarantacinque) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale, ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10370020967, R.E.A. MB-2526785, iscritta nell'apposita

sezione speciale quale PMI Innovativa (la "Società"),

dichiara

di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per atto pubblico, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 codice civile, della parte straordinaria dell'Assemblea dei soci della società stessa tenutasi, dopo la trattazione dei punti all'ordine del giorno di parte ordinaria oggetto di verbalizzazione in forma privata, in data

29 aprile 2025

in Milano, Via Santa Marta n. 19, in prima convocazione, alla mia costante presenza e partecipazione - in relazione ai punti dell'ordine del giorno di parte straordinaria infra riprodotto della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta anche dal resoconto che segue - io Notaio, alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, in sala nel mio studio in Milano Via Santa Marta n. 19 (luogo di convocazione), parte straordinaria dell'Assemblea dei soci che si è svolta nel seguente modo (il resoconto è con il tempo verbale presente).

\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 8.19 dello statuto sociale vigente, dopo la trattazione dei punti all'ordine del giorno di parte ordinaria oggetto di verbalizzazione in forma privata, alle ore 10,53 dieci e cinquantatre minuti, su indicazione degli intervenuti assume la presidenza la comparente sig.ra Ventura Giorgia nella sua qualità di amministratore della Società, la quale, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale

della parte straordinaria della riunione con l'incarico di assistenza ai

lavori assembleari (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono in-

tervenuti, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che:

- l'odierna assemblea, ordinaria e straordinaria, indetta a seguito di

delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2025, è stata

regolarmente convocata in prima convocazione per oggi, alle ore

10.30 (dieci e trenta minuti), in questo luogo, a norma di legge e di

statuto mediante avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e

straordinaria messo a disposizione in data 11 aprile 2025 sul sito in-

ternet della società all'indirizzo

"<https://www.internationalcarecompany.com/>, Sezione "Investor Relations,

Assemblea degli Azionisti, 2025", pubblicato in medesima data per e-

stratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Corriere della Sera" a

pag. 40 e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti appli-

cabili (comunicato al mercato in data 11 aprile 2025 mediante il mec-

canismo di diffusione autorizzato e gestito da Computershare S.p.A.

"1INFO SDIR & STORAGE" consultabile su [www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché de-

positato presso la sede sociale della Società, unitamente alla Relazio-

ne illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine

del giorno e gli altri documenti necessari, per discutere e deliberare

sul seguente

#### *Ordine del Giorno*

(per quanto oggetto di verbalizzazione con pubblico atto notarile)

#### Parte Straordinaria

1) Modifica dello statuto sociale, ed in particolare:

a. modifica dell'articolo 2.11, per adeguamento alla normativa applicabile;

b. modifica della rubrica dell'art. 8.16 dello statuto sociale, dell'art. 8.18 e introduzione dei nuovi articoli 8.18-*bis* e 8.18 *ter*, al fine di indicare la possibilità, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione nonché che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. 58/1998;

c. modifica dell'art. 9.23, relativamente alle modalità di sostituzione mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un amministratore indipendente cessato.

\*\*\*\*

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto, con l'assistenza di me Notaio, che:

- questa Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 2366 codice civile, dell'art. 8 dello statuto sociale e della normativa applicabile, come sopra esposto;

- l'avviso di convocazione ha previsto altresì che la partecipazione all'Assemblea dei titolari all'esercizio del diritto di voto avvenga personalmente ovvero attraverso la possibilità di farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- sono attualmente presenti, alle ore 10,55 dieci e cinquantacinque minuti in presenza:

\* i soci aventi diritto di voto:

§ FD Holding S.p.a., con sede in Agrate Brianza, titolare di n. 3.022.320 (tremilioniventiduemilatrecentoventi) azioni ordinarie, pari al 63,40% (sessantatré virgola quaranta per cento) circa del capitale sociale, rappresentata per delega scritta dal Sig. Avv. Acerbi Flavio, rilasciata dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Ventura Gualtierio;

§ Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, titolare di n. 476.675 (quattrocentosettantaseimilaseicentosestantacinque) azioni ordinarie, pari a 10% (dieci per cento) circa del capitale sociale, rappresentata per delega scritta dal Sig. Cattaneo Simone, rilasciata dalla Amministratrice delegata e Direttore Generale sig.ra Virginia Borla;

§ AG 3 S.r.l., con sede in Milano, titolare di n. 70.500 (settantamilacinquecento) azioni ordinarie, pari a 1,48% (uno virgola quarantotto per cento) circa del capitale sociale, rappresentata per delega scritta dal Sig. Avv. Acerbi Flavio, rilasciata dalla sua Amministratrice unica sig.ra Aida Virginia Barilli;

\* per l'Organo amministrativo sono presenti in sala gli amministratori essa sig.ra Ventura Giorgia e i sigg. Palonta Mauro, Drossopulo Bogdano Maio e Piazzalunga Paolo Marco, mentre sono assenti giustificati il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Ventura Gualtierio e altri gli amministratori Sigg. Ventura Guja Annalisa e Candian Albina;

- per il Collegio Sindacale è presente in sala il suo Presidente Sig. Zocco Luigina, mentre sono assenti giustificati i membri effettivi Sigg.

Cape' Alessandra Maria e Taini Claudia Savina;

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, sempre con l'assistenza di me Notaio, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 5.434.089,30 (cinquemilioni quattrocentotrentaquattromila ottantave virgola trenta), suddiviso in numero 4.766.745 (quattromilioni settecentosessantaseimilasettecento quarantacinque) azioni ordinarie, tutte prive dell'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto o con voto plurimo;

- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. (ISIN: IT0005469371) e la società non risulta quale emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 2325 *ter* codice civile;

- le azioni sono quindi assoggettate al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. *Euronext Securities Milan* in conformità con quanto previsto dagli articoli 83 e seguenti del d.lgs. n. 58 del 1998 e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali ed all'intervento in Assemblea è attestata attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dall'intermediario autorizzato;

- la Società non ha ad oggi in portafoglio azioni proprie;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore alle soglie previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili, tenuti – in base alla normativa sulle partecipazioni rilevanti prevista dal D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), per come richiamata dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* ed applicata alla Società in forza dello specifico richiamo contenuto nell’art. 4 dello statuto sociale – alle comunicazioni relative a Partecipazioni Rilevanti, è il seguente:

\* FD Holding S.p.a., titolare di n. 3.022.320 (tremilioniventiduemilatrecentoventi) azioni ordinarie, pari al 63,40% (sessantatré virgola quaranta per cento) circa del capitale sociale;

\* Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. (già Intesa Sanpaolo Vita S.p.a.), titolare di n. 476.675 (quattrocentosettantaseimilaseicentosettantacinque) azioni, pari al 10% (dieci per cento) circa del capitale sociale;

dato atto che, ai sensi del medesimo art. 4.6 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti i predetti obblighi di comunicazione;

- ai sensi dell'art. 2341 *ter* codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali rilevanti, ad eccezione del seguente:

FD Holding S.p.a. e Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. sono parti di un accordo stipulato il 28 luglio 2023 e perfezionatosi in data 28 a-

gosto 2023, che prevede pattuizioni parasociali di durata quinquennale; tali pattuizioni parasociali attribuiscono a Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. un diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione della Società, un diritto di prelazione sui trasferimenti da parte di FD Holding S.p.a., un diritto di veto su alcune specifiche materie assembleari di natura straordinaria e un vincolo di lock-up in capo a FD Holding S.p.a.;

prosegue il Presidente dichiarando, con l'assistenza di me Notaio, che:

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società, appositamente incaricato;

- quindi in questo momento sono presenti, per deleghe non revocate, numero 3 (tre) soci portatori totali numero 3.569.495 (tremilionicinquecentosessantanovemilaquattrocentonovantacinque)

azioni ordinarie che sono pari al 74,88% (settantaquattro virgola ottantotto per cento) circa delle complessive numero 4.766.745 (quattromilionsettecentosessantaseimilasettecentoquarantacinque) azioni costituenti il capitale sociale alla data odierna (*quorum* costitutivo), riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati sulle presenze;

- per la valida costituzione dell'assemblea straordinaria in prima con-



vocazione, lo statuto della società (artt. 8.31), in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia (art. 2368, secondo comma, codice civile), richiede la presenza di più della metà del capitale sociale;

- nessun intervenuto ha comunicato di essere in situazione di sospensione, limitazione o di esclusione dal diritto di voto;
- tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea di parte straordinaria regolarmente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione del punto all'ordine del giorno, con l'assistenza di me Notaio:

- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'Assemblea e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e non saranno poi conservati; presta inoltre il pieno consenso e autorizza il Notaio al trattamento dei relativi dati personali;
- dichiara che l'*Euronext Growth Advisor*, Integrae SIM S.p.A., è stato messo al corrente della presente riunione e degli argomenti all'ordine del giorno ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti di tale soggetto;

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeran-

no con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del notaio;

- fa presente che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi e gli adempimenti anche informativi previsti, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabilite dalla vigente normativa ed i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione sono stati depositati e lo sono tuttora presso la sede della Società e pubblicati sul sito *internet* della Società all'indirizzo *web* "<https://www.internationalcarecompany.com/>, Sezione "Investor Relations, *Assemblea degli Azionisti, 2025*"; tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del presente verbale dell'Assemblea.

Infine, il Presidente informa per quanto occorra che:

- non sono pervenute nuove proposte di delibera e integrazioni sulle materie all'ordine del giorno;

- non sono pervenute alla società domande scritte prima dell'assemblea.

\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo e unico punto al-

l'ordine del giorno di parte straordinaria recante: "1) *Modifica dello statuto sociale, ed in particolare: a. modifica dell'articolo 2.11, per adeguamento alla normativa applicabile; b. modifica della rubrica dell'art. 8.16 dello statuto sociale, dell'art. 8.18 e introduzione dei nuovi articoli 8.18-bis e 8.18 ter, al fine di indicare la possibilità, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione nonché che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998; c. modifica dell'art. 9.23, relativamente alle modalità di sostituzione mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un amministratore indipendente cessato.*".

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e di ciò è stato dato comunicato al mercato e saranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente quindi presenta, illustra e commenta in dettaglio agli intervenuti le modifiche statutarie proposte.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, lettera a), si intende proporre un adeguamento dell'art. 2.11 dello statuto sociale per mero coordinamento con le modifiche normative introdotte con la Legge 5 marzo 2024, n. 21 ("Legge Capitali") ed, in particolare, con l'art. 4 della Legge Capitali, che hanno in-

novato significativamente la disciplina applicabile alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che hanno azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (come definite dagli artt. 2325-*bis* e 2325-*ter* del codice civile).

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, lettera b), si intendono proporre le seguenti modifiche statutarie:

a) con l'introduzione dell'art. 8.18-*bis*, si intende esplicitare la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e con indicazione nell'avviso di convocazione dei mezzi di telecomunicazione attraverso cui sia possibile partecipare all'assemblea (così come consentito ai sensi dell'art. 2370, comma 4, del codice civile, secondo la più recente interpretazione fatta propria anche dal Consiglio Notarile di Milano);

b) con la modifica alla rubrica dell'art. 8.16 e con l'introduzione dell'art. 8.18-*ter* si intende prevedere in statuto la possibilità che l'esercizio del diritto di voto possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, garantendo così ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto; tale previsione intende recepire la facoltà prevista dal nuovo articolo 135-*undecies.1* del TUF (introdotta con l'art. 11 della Legge Capitali), che ha disposto che lo statuto delle società quotate e delle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di ne-

goziazione possa prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società; tale modalità di partecipazione assembleare era stata originariamente introdotta dal Legislatore nel periodo dell'emergenza pandemica con l'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 e l'efficacia di tale previsione normativa eccezionale è stata di volta in volta estesa (da ultimo fino al 31 dicembre 2025); attraverso la modifica statutaria proposta si intende consentire al Consiglio di Amministrazione di poter prevedere tale modalità di svolgimento delle assemblee in via permanente (restando impregiudicata la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire per ogni singola Assemblea, ordinaria o straordinaria, che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge pro-tempore vigente);

c) con la modifica dell'art. 8.18 si intende introdurre una previsione di mero chiarimento, circa il fatto che i "luoghi" cui la disposizione statutaria fa riferimento sono soltanto quelli "indicati nell'avviso di convocazione";

d) con la modifica dell'art. 9.23 si intende aggiornare la previsione statutaria alle modifiche intervenute nel Regolamento Emittenti del *Euronext Growth Milan* (mercato su cui sono negoziate le azioni della Società), che in caso di cooptazione di un amministratore indipendente non richiede più la previa individuazione o valutazione positiva da parte dell'*Euronext Growth Advisor*.

Prima di passare alle deliberazioni il Presidente ricorda che nel caso di positiva deliberazione dell'operazione la società sarà chiamata alla

pubblicazione dei relativi Comunicati Stampa.

A questo punto, il Presidente invita quindi il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome di tutti i Sindaci effettivi, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonché adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in discussione *infra* trascritta, in linea con quella contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

*"L'Assemblea degli Azionisti di International Care Company S.p.A.,*

*- viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento al presente punto all'ordine del giorno;*

*- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;*

*- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*

*- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

DELIBERA

a)

di modificare l'art. 2.11 dello statuto sociale, che avrà il seguente tenore letterale:

*"2.11. Ove la Società sia qualificabile come società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio e/o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi degli art. 2325 bis e 2325 ter del Codice Civile, troveranno applicazione le norme pro-tempore vigenti dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società rientranti in tale categoria e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina detta per tali società.*

*In tutti i casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali."*

b)

*di integrare la rubrica dell'art. 8.16 dello statuto sociale con l'aggiunta, dopo la parola "telecomunicazione", della seguente espressione "e tramite il*

*rappresentante designato”, ferma ed invariata la restante parte dell’articolo;*

*c)*

*di integrare l’art. 8.18 dello statuto sociale con l’aggiunta, dopo l’espressione “uno dei luoghi”, dell’espressione “indicati nell’avviso di convocazione”, ferma ed invariata la restante parte dell’articolo;*

*d)*

*di introdurre un nuovo articolo 8.18-bis dello statuto sociale, avente il seguente tenore letterale:*

*“8.18 bis. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire che l’intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell’avviso di convocazione ed indicando nell’avviso di convocazione i mezzi di telecomunicazione con cui sia possibile partecipare all’adunanza, ovvero le modalità per ricevere tali mezzi. In tale evenienza, trovano applicazione i requisiti previsti dalle lettere (i), (ii) e (iii) dell’art. 8.16.”;*

*e)*

*di introdurre un nuovo articolo 8.18-ter dello statuto sociale, avente il seguente tenore letterale:*

*“Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell’art. 135-undecies d.lgs. n. 58/1998, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies d.lgs. n. 58/1998, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4 d.lgs. n. 58/1998, a condizione che tale modalità sia prevista dall’avviso di convocazione dell’assemblea, potendo*



*sempre farsi ricorso al sistema di partecipazione tradizionale.”;*

*f)*

*di modificare l’art. 9.23 dello statuto sociale, che avrà il seguente tenore letterale:*

*“9.23. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell’articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell’amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l’obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l’amministratore cooptato dovrà essere anch’esso in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l’amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l’obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.”;*

*g)*

*di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alla presente deliberazione sono subordinate alle relative iscrizioni nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i propri effetti dopo l’iscrizione medesima;*

*h)*

*di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e*

*all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria o opportuna, a richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società e procedere a depositare il nuovo testo aggiornato dello Statuto sociale; il tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rato e valido.".*

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;

- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11,12 undici e dodici minuti) e con l'assistenza di me Notaio chiede ai titolari del diritto di voto di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: tutte le numero 3.569.495 (tremilionicinquecentosessantanovemilaquattrocentonovantacinque) azioni con diritti di voto presenti pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esprimibili in assemblea su cui si computa il *quorum* deliberativo, rappresentanti quindi la maggioranza di più della metà del capitale richiesta per le delibere di assemblea straordinaria in prima convocazione dall'art. 8.31 dello statuto sociale e almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea secondo le previsioni di cui all'art. 2368, secondo comma, Codice Civile,

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

non votanti: nessuno;

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 11,15 undici e quindici minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

\*\*\*\*

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436 codice civile che lo statuto sociale in seguito alle delibere sopra assunte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che verrà allegato al presente verbale e ricorda che le relative modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra richiamate sono subordinate alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima.

\*\*\*\*

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 11,16 undici e sedici minuti.

\*\*\*\*

Il Presidente consegna a me Notaio perchè venga allegato al presente verbale:

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'unico punto dell'ordine del giorno di parte straordinaria, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "A";

- il nuovo statuto sociale aggiornato, destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria di cui al presente verbale, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "B".

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 11.35 undici e trentacinque minuti, omessa la lettura di quanto allegato per volontà della parte stessa.

Consta il presente atto di sei fogli scritti sopra venti pagine e fin qui della pagina ventuno in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio.

F.to Giorgia Ventura

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)

Allegato A del n. 21030/8196 di rep.

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di International Care Company S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta, n. 19, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno **29 aprile 2025** alle ore 10.30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 aprile 2025, stesso luogo e ora, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente ordine del giorno

**ORDINE DEL GIORNO**

§ § §

**Parte Ordinaria**

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.;*
- 3) *Nomina di un amministratore indipendente per integrazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito della cooptazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti*

**Parte Straordinaria**

- 1) *Modifica dello statuto sociale, ed in particolare:*
  - a. *modifica dell'articolo 2.11, per adeguamento alla normativa applicabile;*
  - b. *modifica della rubrica dell'art. 8.16 dello statuto sociale, dell'art. 8.18 e introduzione dei nuovi articoli 8.18-bis e 8.18 ter, al fine di indicare la possibilità, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione nonché che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998;*
  - c. *modifica dell'art. 9.23, relativamente alle modalità di sostituzione mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un amministratore indipendente cessato.*



International Care Company S.p.A.  
Sede Legale in Agrate Brianza 20864  
Centro Direzionale Colleoni · via Paracelso 24  
Tel. 039 60 56 804 · Fax 039 68 92 199 · PEC: icarecompany@legalmail.it  
Capitale Sociale € 5.434.089,30 i.v. · REA n. MB 2526785  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 · PIVA IT10370020967

*[Handwritten signatures]*

## **I: Parte Ordinaria**

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo e secondo punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria, si fa presente che l'esercizio appena conclusosi ha fatto registrare ricavi di competenza per Euro 8,48 milioni, in aumento (+25,4%) rispetto ad Euro 6,77 milioni dell'esercizio precedente. Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2024 risulta essere pari a Euro 8,94 Euro milioni, +20,6% rispetto ad Euro 7,41 milioni al 31 dicembre 2023. L'EBITDA, è negativo per Euro 131 mila nel 2024, anche se in miglioramento rispetto agli Euro -315 mila all'anno precedente. Il risultato netto del 2024 è stato pari a Euro - 858mila, rispetto ad un risultato netto di Euro - 895mila al 31 dicembre 2023. L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 162mila (debito), rispetto ad un Indebitamento Finanziario Netto attivo (cassa) per Euro 512mila al 31 dicembre 2023.

Per ogni ulteriore delucidazione sul primo e secondo punto all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e la Relazione sulla gestione degli Amministratori, che verrà messa a disposizione del pubblico entro il 14 aprile 2025, presso la sede legale e sul sito internet della Società.

Con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria, si fa presente che a seguito della scomparsa del Consigliere Indipendente Avv. Giorgio Calesella il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all'unanimità in data 18 dicembre 2024 di cooptare - ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 9.23. dello Statuto Sociale e con l'approvazione del Collegio Sindacale - l'Avv. Albina Candian nel ruolo di Consigliere Indipendente.

Come previsto ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, tale nomina per cooptazione è efficace fino alla successiva Assemblea degli azionisti.

L'Assemblea è chiamata, pertanto, a provvedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un Consigliere indipendente, così anche da ricostituire il numero di 7 componenti deliberato dall'Assemblea del 29 aprile 2024, non applicandosi per tale nomina la disciplina del voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di integrare il Consiglio con la conferma dell'Avv. Albina Candian, di cui ha valutato *già in sede di cooptazione e nuovamente nell'adunanza del 28 marzo 2025* le caratteristiche e le esperienze pratiche nonché verificato positivamente il possesso dei requisiti di

*Albina*



International Care Company S.p.A.  
Sede Legale in Agrate Brianza 20854  
Centro Direzionale Colleoni - via Paracelso 24  
Tel. 039 60 56 804 - Fax 039 68 92 199 - PEC: icarecompany@legalmail.it  
Capitale Sociale € 5.434.089,30 i.v. - REA n. MB 2526785  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967

eleggibilità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ed i requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e dallo Statuto Sociale, nonché dopo aver valutato l’inesistenza di relazioni significative con la Società che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l’autonomia di giudizio, secondo i criteri quantitativi e qualitativi di significatività definiti dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024.

Il curriculum vitae e la documentazione comprovante i requisiti di eleggibilità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili ed i requisiti di indipendenza dell’Avv. Albina Candian sono a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, unitamente alla documentazione assembleare.

Resta ferma la possibilità da parte degli Azionisti di proporre eventuali ulteriori candidature, che potranno essere presentate prima dell’Assemblea insieme alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dallo Statuto Sociale.

Si invitano i Signori Azionisti a presentare le eventuali candidature e proposte di delibera per l’integrazione del Consiglio con congruo anticipo rispetto alla data dell’Assemblea, trasmettendole – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità in corso di validità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – da un proprio indirizzo PEC al seguente indirizzo [icarecompany@legalmail.it](mailto:icarecompany@legalmail.it)

Le proposte di candidatura – previa verifica della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate sul sito internet della Società e poste in votazione in occasione dell’Assemblea.



*Alba*  
*Muller*



International Care Company S.p.A.  
Sede Legale in Agrate Brianza 20854  
Centro Direzionale Colleoni - via Paracelso 24  
Tel. 039 60 56 804 - Fax 039 68 92 199 - PEC: [icarecompany@legalmail.it](mailto:icarecompany@legalmail.it)  
Capitale Sociale € 5.434.089,30 i.v. - REA n. MB 2526785  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967

## **2. Parte Straordinaria**

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, lettera a)**, si intende proporre un adeguamento dell'art. 2.11 dello statuto sociale per mero coordinamento con le modifiche normative introdotte con la Legge 5 marzo 2024, n. 21 ("**Legge Capitali**"), ed in particolare con l'art. 4 della Legge Capitali, che hanno innovato significativamente la disciplina applicabile alle società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio e società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (come definite dagli artt. 2325-bis e 2325-ter del codice civile).

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, lettera b)**, si intendono proporre le seguenti modifiche statutarie:

a) con l'introduzione dell'art. 8.18-bis, si intende esplicitare la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e con indicazione nell'avviso di convocazione dei mezzi di telecomunicazione attraverso cui sia possibile partecipare all'assemblea (così come consentito ai sensi dell'art. 2370, comma 4, del codice civile, secondo la più recente interpretazione fatta propria anche dal Consiglio Notarile di Milano);

b) con la modifica alla rubrica dell'art. 8.16 e con l'introduzione dell'art. 8.18-ter si intende prevedere in statuto la possibilità che l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF garantendo così ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto.

Tale previsione intende recepire la facoltà prevista dal nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF (introdotto con l'art. 11 della Legge Capitali), che ha disposto che lo statuto delle società quotate e delle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possa prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. Tale modalità di partecipazione assembleare era stata originariamente introdotta dal Legislatore nel periodo dell'emergenza pandemica con l'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 e l'efficacia di tale previsione normativa eccezionale è stata di volta in volta estesa (da ultimo fino al 31 dicembre 2025). Attraverso la modifica statutaria

*Nota*



International Care Company S.p.A.  
Sede Legale in Agrate Brianza 20864  
Centro Direzionale Colleoni - via Paracelso 24  
Tel. 039 60 56 804 - Fax 039 68 92 199 - PEC: icarecompany@legalmail.it  
Capitale Sociale € 5.434.089,30 i.v. - REA n. MB 2526785  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967



proposta si intende consentire al Consiglio di Amministrazione di poter prevedere tale modalità di svolgimento delle assemblee in via permanente (restando impregiudicata la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire per ogni singola Assemblea, ordinaria o straordinaria, che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge pro-tempore vigente);

- c) con la modifica dell'art. 8.18 si intende introdurre una previsione di mero chiarimento, circa il fatto che i "luoghi" cui la disposizione statutaria fa riferimento sono soltanto quelli "indicati nell'avviso di convocazione";
- d) con la modifica dell'art. 9.23 si intende aggiornare la previsione statutaria alle modifiche intervenute nel Regolamento Emittenti del Euronext Growth Milan (mercato su cui sono negoziate le azioni della Società), che in caso di cooptazione di un amministratore indipendente non richiede più la previa individuazione o valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor.

Una versione dello statuto sociale con evidenza in modalità *mark-up* delle proposte di modifica è a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, unitamente alla documentazione assembleare.

§ § §



International Care Company S.p.A.  
Sede Legale in Agrate Brianza 20864  
Centro Direzionale Colleoni - via Paracelso 24  
Tel. 039 60 56 804 - Fax 039 68 92 199 - PEC: icarecompany@legalmail.it  
Capitale Sociale € 5.434.089,30 i.v. - REA n. MB 2526785  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967

### 3. Proposte di delibera

#### a) **Parte Ordinaria**

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria:

*"L'Assemblea degli Azionisti di International Care Company S.p.A.,*

- *esaminati i dati del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

#### **DELIBERA**

- a) *di approvare il Bilancio di esercizio di International Care Company S.p.A. al 31 dicembre 2024, che chiude con un risultato netto in perdita di Euro 0,858 milioni."*

§ § §

- con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria:

*"L'Assemblea degli Azionisti di International Care Company S.p.A.,*

- *visto il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- *preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2024, che si è chiuso con una perdita di Euro 857.871,00.*

#### **DELIBERA**

- a) *di rinviare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad Euro 857.871,00;*
- b) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richiesta."*

§ § §

- con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria:



International Care Company S.p.A.  
Sede Legale in Agrate Brianza 20864  
Centro Direzionale Colleoni - via Paracelso 24  
Tel. 039 60 56 804 - Fax 039 68 92 199 - PEC: icarecompany@legalmail.it  
Capitale Sociale € 5.434.089,30 i.v. - REA n. MB 2526785  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967

"L'Assemblea degli Azionisti di International Care Company S.p.A.,

- vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

- c) di nominare l'Avv. Albina Candian Consigliere Indipendente di International Care Company S.p.A., prevedendosi che il Consigliere Indipendente così eletto resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso del Consiglio di Amministrazione e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2026, e che alla stessa spetterà il compenso annuo nella misura pro-tempore dovuta per i componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione, come determinata con le modalità disposte dall'Assemblea ordinaria della Società del 29 aprile 2024.

**b) Parte straordinaria**

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno della parte straordinaria:

"L'Assemblea degli Azionisti di International Care Company S.p.A.,

- viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento al presente punto all'ordine del giorno;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

**DELIBERA**

- a) di modificare l'art. 2.11 dello statuto sociale, che avrà il seguente tenore letterale:

"2.11. Ove la Società sia qualificabile come società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio e/o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi degli art. 2325 bis e 2325 ter del Codice Civile, troveranno applicazione le norme pro-tempore vigenti dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società rientranti in tale



International Care Company S.p.A.  
Sede Legale in Agrate Brianza 20864  
Centro Direzionale Colleoni - via Paracelso 24  
Tel. 039 60 56 804 - Fax 039 68 92 199 - PEC: icarecompany@legalmail.it  
Capitale Sociale € 5.434.089,30 i.v. - REA n. MB 2526785  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967

*categoria e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.*

*In tutti i casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.";*

- b) di integrare la rubrica dell'art. 8.16 dello statuto sociale con l'aggiunta, dopo la parola "telecomunicazione", della seguente espressione "e tramite il rappresentante designato", ferma ed invariata la restante parte dell'articolo;*
- c) di integrare l'art. 8.18 dello statuto sociale con l'aggiunta, dopo l'espressione "uno dei luoghi", dell'espressione "indicati nell'avviso di convocazione", ferma ed invariata la restante parte dell'articolo;*
- d) di introdurre un nuovo articolo 8.18-bis dello statuto sociale, avente il seguente tenore letterale:*

*"8.18 bis. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione ed indicando nell'avviso di convocazione i mezzi di telecomunicazione con cui sia possibile partecipare all'adunanza, ovvero le modalità per ricevere tali mezzi. In tale evenienza, trovano applicazione i requisiti previsti dalle lettere (i), (ii) e (iii) dell'art. 8.16.";*

- e) di introdurre un nuovo articolo 8.18-ter dello statuto sociale, avente il seguente tenore letterale:*



International Care Company S.p.A.  
Sede Legale in Agrate Brianza 20864  
Centro Direzionale Colleoni - via Paracelso 24  
Tel. 039 60 56 804 - Fax 039 68 92 199 - PEC: icarecompany@legalmail.it  
Capitale Sociale € 5.434.089,30 i.v. - REA n. MB 2526785  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967

*"Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies d.lgs. n. 58/1998, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies d.lgs. n. 58/1998, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 d.lgs. n. 58/1998, a condizione che tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea, potendo sempre farsi ricorso al sistema di partecipazione tradizionale.";*

f) di modificare l'art. 9.23 dello statuto sociale, che avrà il seguente tenore letterale:

*"9.23. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà essere anch'esso in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.";*

g) di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alla presente deliberazione sono subordinate alle relative iscrizioni nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i propri effetti dopo l'iscrizione medesima;

h) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria o opportuna, a richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione al



International Care Company S.p.A.  
Sede Legale in Agrate Brianza 20864  
Centro Direzionale Colleoni - via Paracelso 24  
Tel. 039 60 56 804 - Fax 039 68 92 199 - PEC: icarecompany@legalmail.it  
Capitale Sociale € 5.434.089,30 i.v. - REA n. MB 2526785  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA n. 10370020967



*Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società e procedere a depositare il nuovo testo aggiornato dello Statuto sociale; il tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rato e valido.*

§ § §

Agrate Brianza (MB), 28 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Gualtiero Ventura



International Care Company S.p.A.  
Sede Legale in Agrate Brianza 20864  
Centro Direzionale Colleoni - via Paracelso 24  
Tel. 039 60 56 804 - Fax 039 68 92 199 - PEC: icarecompany@legalmail.it  
Capitale Sociale € 5.434.089,30 i.v. - REA n. MB 2526785  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967

## STATUTO

### 1) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

#### Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata "**International Care Company S.p.A.**" ("la "Società").

#### Sede e domicilio dei soci

1.2. La Società ha sede nel Comune di Agrate Brianza all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3. L'organo amministrativo, con le modalità previste e nel rispetto della normativa vigente, ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero e potrà disporre il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

1.4. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro Soci. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

#### Oggetto

1.5. La Società ha per oggetto, sia in Italia che all'estero le seguenti attività economiche di impresa:

- lo studio, la realizzazione, la vendita e la gestione, per conto proprio o di terzi, delle strutture, degli impianti, dei sistemi e delle attrezzature volti all'esercizio da parte di persone regolarmente abilitate, della telediagnosi, della teleassistenza, del telesoccorso, della telemedicina e della teleformazione;

- la fornitura di ogni altro tipo di servizio di supporto all'esecuzione, da parte di personale abilitato, dell'assistenza medica e infermieristica a domicilio o presso istituti di cura;

- la gestione di servizi sanitari e socio-assistenziali, domiciliari e non, di servizi di somministrazione pasti, di servizi di trasporto, di viaggi e di soggiorni, di

collaborazioni domestiche;

- lo studio, la realizzazione e la commercializzazione (sotto forma di vendita, locazione e noleggio) di soluzioni tecnologiche, prodotti elettronici (*hardware*), programmi informatici (*software*) e relative attività di assistenza inerenti alla salute, lavoro e mobilità;

- la gestione ed erogazione di servizi di elaborazione dati, di assistenza commerciale, di controllo costi, di gestione sinistri, per conto di società di assicurazione e/o altri enti;

- la fornitura, a privati ed Enti, di servizio telefonico mediante centrale operativa, per il reperimento di professionisti privati e/o strutture pubbliche e private anche per l'assistenza a qualunque ora del giorno, nel rispetto della legge n. 143 del 26 novembre 1991 e relativo D.M. 29 febbraio 1992, nei settori: sanitario e parasanitario; domestico; automobilistico e turistico, nonché per attività di *telemarketing* e per attività di assistenza alla clientela e/o ai dipendenti; il tutto con esclusione dello svolgimento di attività professionali protette, che dovranno essere svolte da professionisti abilitati;

- l'apertura e la gestione di punti vendita diretti o in *franchising*, per la vendita di prodotti (apparecchiature, sistemi, *devices* medicali) e l'erogazione di servizi legati all'assistenza sanitaria a domicilio, alla telediagnostica, alla teleassistenza, al telesoccorso, alla telemedicina;

- la commercializzazione di presidi medico-chirurgici e di apparecchiature e strumenti sanitari (*devices* medici classe 1 e 2);

- l'assunzione, diretta o indiretta, di interessenze, quote e/o partecipazioni, azionarie e non, in altre società o imprese, in Italia o all'estero, aventi oggetto analogo, simile o connesso al proprio nei limiti di cui all'articolo 2361 c.c. e con esclusione dello svolgimento di tali attività nei confronti del pubblico.

**1.6.** Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali; la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge 7 giugno 1974 n.216 e successive modificazioni; l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993



n.385; l'esercizio delle attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1; l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

#### **Durata**

1.7. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

## **2) CAPITALE - AZIONI**

#### **Capitale**

2.1. Il capitale della Società è di Euro 5.434.089,30 (cinquemilioniquattrocentotrentaquattromilaottantanove virgola trenta), ripartito in n. 4.766.745 (quattromilionesettecentosessantaseimilasettecentoquarantacinque) azioni ordinarie, prive del valore nominale.

2.2. L'Assemblea potrà attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione nonché la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420 *ter* del Codice Civile, in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, comprensiva del corrispondente aumento di capitale sociale, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

2.3. L'assemblea straordinaria in data 19 novembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di euro 4 milioni, inclusivo di valore nominale e sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant denominati "Warrant International Care Company 2021-2024", entro il termine finale del giorno 20 dicembre 2024 fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, in conformità di quanto stabilito nel Regolamento dei Warrant denominati "Warrant International Care Company 2021-2024".

2.4. L'assemblea straordinaria in data 19 novembre 2021 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 19 novembre 2026 e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000 (diecimilioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:

a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire in una o più volte anche tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, Warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 e commi 5 e 8, del Codice Civile, a terzi investitori qualificati o non qualificati, in esenzione dalle disposizioni in tema di offerta al pubblico di strumenti finanziari di cui all'art. 100 del T.U.F e relative norme regolamentari;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice

Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati regolamentati italiani o esteri e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni e ai warrant, deliberando i corrispondenti aumenti di capitale a servizio;

al Consiglio di Amministrazione è attribuita ogni più ampia facoltà di stabilire nell'esercizio della predetta delega, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione o i criteri per determinarlo, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile e quello dei warrant.

### **Azioni**

- 2.5. Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 *bis* e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").
- 2.6. Le azioni hanno uguale valore e se appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
- 2.7. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; in caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile.
- 2.8. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte.
- 2.9. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.
- 2.10. Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione

alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la cui disciplina è contenuta nel regolamento emanato da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”).

**2.11.** Ove la Società sia qualificabile come società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio e/o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi degli art. 2325 bis e 2325 ter del Codice Civile, troveranno applicazione le norme pro-tempore vigenti dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società rientranti in tale categoria e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

In tutti i casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

#### **Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni – Finanziamenti**

**2.12.** Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.

**2.13.** I versamenti sulle azioni sono richiesti dall’organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l’interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell’articolo 2344 codice civile.

2.14. Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.

2.15. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

2.16. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di Azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, Codice Civile.

#### **Altri strumenti finanziari**

2.10 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto in Assemblea.

2.17. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2.18. La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma e dell'articolo 2349, ultimo comma, codice civile, nonché Warrants.

2.19. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

#### **Soggezione ad attività di direzione e controllo**

2.20. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 *bis*, comma secondo, del Codice Civile.

### **3) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI**

3.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti. Pertanto, la Società, ai sensi

dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

3.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-*ter* TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

#### **4) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI**

4.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di

seguito la “**Disciplina sulla Trasparenza**”) dettate per le società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento agli orientamenti espressi dalla Consob in materia, fatto salvo quanto di seguito previsto.

- 4.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “**capitale**” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell’eventuale maggiorazione e per “**partecipazione**” una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori), in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 4.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” (come definito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che dev’essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla Disciplina sulla Trasparenza) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata), indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza.
- 4.4. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 4.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di

capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza. La Disciplina sulla Trasparenza è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

4.6. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società, inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo, sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

4.7. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

4.8. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

## 5) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

5.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – il presente Statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob (qui di seguito la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.



- 5.2. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’Azionista. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.
- 5.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 5.4. Gli obblighi di cui all’articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

#### **5-BIS) ARTICOLI 108 E 111 TUF**

- 5-*bis.1* A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 5-*bis.2* In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o

di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

**5-bis.3** Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

**5-bis.4** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

## **6) REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' SU EURONEXT GROWTH MILAN**

**6.1.** La Società, che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'*Euronext Growth Advisor* e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

**6.2.** Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth

Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti.

Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari su Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

## 7) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 7.1. Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 7.2. Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa espressamente riferimento alla normativa *pro-tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "**Procedura**").
- 7.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il

compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

- 7.4. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea e contrari all'operazione rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.5. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio anche in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o un presidio equivalente, o comunque senza tener conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società.
- 7.6. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.7. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

## **8) ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Convocazione - luogo - modalità**

- 8.1. L'Assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
- 8.2. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo purché nel territorio di un altro Paese purché membro dell'Unione Europea.
- 8.3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio di

Amministrazione mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera", "Italia Oggi", "MF-Milano Finanza", nonché sul sito internet della Società, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

- 8.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.
- 8.5. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.
- 8.6. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.
- 8.7. In assenza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 8.8. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed oggetto della Società.

### **Intervento all'Assemblea**

- 8.9. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.
- 8.10. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 8.11. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").
- 8.12. La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*).
- 8.13. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
- 8.14. La Comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
- 8.15. I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate,

né a queste ultime.

### **Intervento mediante mezzi di telecomunicazione e tramite il rappresentante designato**

**8.16.** L'Assemblea, in seduta ordinaria e/o straordinaria, può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

**8.17.** Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel verbale, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

**8.18.** Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi indicati nell'avviso di convocazione nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

**8.18 bis.** Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione ed indicando nell'avviso di convocazione i mezzi di telecomunicazione con cui sia possibile partecipare all'adunanza, ovvero le modalità per ricevere tali

mezzi. In tale evenienza, trovano applicazione i requisiti previsti dalle lettere (i), (ii) e (iii) dell'art. 8.16.

**8.18 ter.** Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies d.lgs. n. 58/1998, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies d.lgs. n. 58/1998, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 d.lgs. n. 58/1998, a condizione che tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea, potendo sempre farsi ricorso al sistema di partecipazione tradizionale.

#### **Presidenza**

**8.19.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati) o, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti o da persona eletta dagli intervenuti.

**8.20.** Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del *quorum* deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito, dandone conto nel verbale.

**8.21.** L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche non socio.

**8.22.** Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

**8.23.** Il verbale deve essere redatto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e riportare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere trascritte o riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni eventualmente rese con riferimento alle materie all'ordine del giorno.

#### **Competenze e *quorum* dell'Assemblea ordinaria**

**8.24.** L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai



regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.- e dal presente Statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate.

8.25. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

8.26. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

8.27. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

8.28. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1 n. 5), del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino “*reverse take over*” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente;
- (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente;
- (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 del presente Statuto, fermo restando che, in tal caso, troverà applicazione il *quorum* deliberativo di cui al medesimo articolo.

#### **Competenze e *quorum* dell'assemblea straordinaria**

8.29. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle

obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della Società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

8.30. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

8.31. Essa delibera, in prima convocazione, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

8.32. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

## 9) AMMINISTRAZIONE

### Organo amministrativo

9.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili, durano in carica fino a 3 (tre) esercizi, salvo durata inferiore stabilita dall'assemblea nella delibera di nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9.2. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di cessazione dalla carica di amministratore per qualsiasi causa.

### Amministratori

9.3. Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e sono rieleggibili.

9.4. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF.

9.5. La Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF,

come richiamato dall'articolo 147 *ter*, comma 4, del TUF (di seguito l'"**Amministratore/i Indipendente/i**").

9.6. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti, uno o più amministratori delegati ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

#### **Nomina, sostituzione e decadenza del Consiglio di Amministrazione**

9.7. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

9.8. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengono, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

9.9. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

9.10. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* del TUF. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

9.11. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

9.12. Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148,

comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

**9.13.** Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente;
- (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente.

**9.14.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

**9.15.** Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno;
- (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.

- 9.16.** Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
- 9.17.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 9.18.** In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
- 9.19.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.
- 9.20.** In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente se del caso e ove possibile, nel corso della

medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

9.21. È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

9.22. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

9.23. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà essere anch'esso in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

9.24. Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

9.25. Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.

#### **Adunanze**

9.26. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi membri della Unione Europea tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta

scritta da almeno due dei suoi membri in carica, in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al Consiglio di Amministrazione stesso.

9.27. La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere con lettera, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

9.28. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

9.29. Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

9.30. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.

9.31. Non essendo necessaria la presenza fisica ed effettiva di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nel medesimo luogo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

#### **Competenze e *quorum* del Consiglio di Amministrazione**

9.32. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

9.33. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il voto prevalente del Presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal Consiglio di Amministrazione e per le operazioni con parti correlate.

**9.34.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato, ove nominati, o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

**9.35.** Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### **Poteri di gestione**

**9.36.** Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

**9.37.** Al Consiglio di Amministrazione spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza dell'Assemblea.

#### **Delega di attribuzioni**

**9.38.** Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

**9.39.** Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ex articolo 2381, comma quinto, del Codice Civile almeno ogni sei mesi.

#### **Comitato esecutivo**

**9.40.** Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) membri.

**9.41.** I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.



9.42. Il direttore generale, non amministratore, partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

9.43. Il segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

9.44. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

#### **Direttore generale**

9.45. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

9.46. Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

#### **Rappresentanza**

9.47. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, ove nominati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

9.48. I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.

9.49. Oltre al direttore generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

9.50. In quest'ultimo caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

#### **Compensi degli amministratori**

9.51. Agli amministratori spetta il rimborso dei costi e delle spese sostenute per ragioni

dell'ufficio, spetta un compenso, determinato dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.

9.52. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.

9.53. L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

9.54. L'assemblea dei soci può anche determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione.

#### **Disposizione particolare**

9.55. Con riferimento all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

9.56. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

9.57. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

### **10) COLLEGIO SINDACALE**

10.1. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica..

10.2. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea sulla base delle

tariffe professionali vigenti.

### **Nomina e sostituzione dei Sindaci**

- 10.3.** La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.
- 10.4.** Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 10.5.** Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 10.6.** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
- 10.7.** Ai fini di quanto precede, ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 10.8.** In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
  - (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
  - (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o

di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

- 10.9.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
- 10.10.** Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 10.11.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- 10.12.** All'elezione dei sindaci si procede come segue:
- (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
  - (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.
- 10.13.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 10.14.** Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 10.15.** La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui al comma 10.13 punto (i) del presente articolo.
- 10.16.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in

ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

**10.17.** In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

**10.18.** In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

**10.19.** In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

**10.20.** In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

#### **Riunioni del Collegio Sindacale**

**10.21.** Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

**10.22.** Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

**10.23.** Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:

- (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

10.24. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

### **11) REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

11.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati, su proposta del Collegio Sindacale, dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile, la quale ne determina altresì il compenso.

11.2. Le funzioni di controllo contabile prevedono:

- (i) la verifica nel corso dell'esercizio sociale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- (ii) la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- (iii) l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

### **12) BILANCIO ED UTILI**

12.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

12.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci proporzionalmente alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo le deliberazioni dell'Assemblea stessa.

12.3. Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis del Codice Civile.

#### **Versamenti e finanziamenti soci**

12.4. La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

12.5. La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del

risparmio presso i soci.

### **13) RECESSO**

**13.1.** Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti da questo Statuto e dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) l'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

**13.2.** Ai soci compete inoltre il diritto di recesso in caso di società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato.

**13.3.** Il diritto di recesso non spetta in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

**13.4.** Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 *bis* del Codice Civile.

### **Liquidazione del socio receduto**

- 13.5. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.
- 13.6. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.
- 13.7. Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
- 13.8. In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

### **14) PATRIMONIO DESTINATO**

- 14.1. I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'Assemblea straordinaria.
- 14.2. Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 *bis* lettera b) del Codice Civile.

### **15) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

- 15.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 15.2. La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente Statuto spetta all'Assemblea straordinaria.
- 15.3. La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:
- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
  - (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
  - (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione



scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

**15.4.** Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 *bis* del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

**15.5.** Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

#### **16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

**16.1** Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigenti.

F.to Giorgia Ventura

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)

Atto che si rilascia in termine utile per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Bollo assolto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico

-

Certifico io sottoscritto dott. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, apponendo la mia firma digitale (certificato di firma n. CNN3002216 rilasciato dal Certificatore Consiglio Nazionale del Notariato), ai sensi dell'art. 68 ter legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia informatica, composta di un unico file denominato "CopiaRep21030Racc8194NotaioAmedeoVenditti.pdf/A", che si rilascia ad uso Registro delle Imprese, è conforme all'originale cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme.

Milano, data della firma digitale, nel mio studio in via Santa Marta, n. 19.

file firmato digitalmente dal notaio Amedeo Venditti